



CITTÀ DI SAVIGLIANO

C.so Roma, 36 – 12038 Savigliano –CN-

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con la deliberazione C.C. n° 21 del 22/04/2024
Omologato con parere favorevole ex art. 345 TULLS, in data
18/6/2024, prot. ASL n. 0082814

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Sommario

ART.1.	OGGETTO	2
ART.2.	DEFINIZIONI.....	2
ART.3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART.4.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	4
ART.5.	SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ.....	5
ART.6.	FORME DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	7
ART.7.	DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA.....	7
ART.8.	IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA	9
ART.9.	INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ	11
ART.10.	SOSPENSIONI TEMPORANEE	11
ART.11.	CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	12
ART.12.	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE.....	12
ART.13.	ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.....	12
ART.14.	VIGILANZA E SANZIONI	13
ART.15.	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	14
ART.16.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	14

ART.1. OGGETTO

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate, oltre che dalle leggi speciali dello Stato e delle Regioni, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.2. DEFINIZIONI

2. Con il termine "acconciatore" si designa l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o completamente. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Con il termine "estetista" si intende l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n.1 , così come aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal regolamento (CE) 1223/2009 (Allegato A). Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico ed i massaggi olistici.
4. Si considera inerente l'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. Centri di abbronzatura, solarium;
 - b. Attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;
 - c. Attività di disegno epidermico, di micro pigmentazione o trucco semipermanente;
 - d. Manicure e Pedicure;
 - e. Attività di Onicotecnico;
 - f. Sauna, bagno di vapore e bagno turco. (Se finalizzate a trattamenti estetici)
5. Per "Centri di abbronzatura, solarium" si intende l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone. I "Centri di abbronzatura, solarium" soggiacciono anche alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 7/4/2003.
6. Per "attività di massaggio e ginnastica estetica" si intendono le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.
7. Per attività di "disegno epidermico o trucco semi-permanente", anche detta dermopigmentazione, si intende l'attività consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o su altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.
8. Per "attività di onicotecnico", si intende esclusivamente l'attività di applicazione di unghie artificiali mediante giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini di mero abbellimento del dito, senza trattamenti che incidano sulle unghie, rimovibile in qualsiasi tempo e senza effetti invasivi sul corpo umano.
9. Si considera non inerente l'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. Attività con finalità di carattere terapeutico;
 - b. Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;

- c. Attività di tatuaggio;
 - d. Attività di piercing.
10. Per "attività con finalità di carattere terapeutico" si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapeuta della abilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.).
 11. Per "Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica", si intendono le attività svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica.
 12. Per "Attività di tatuaggio", si intende la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l'introduzione o la penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica.
 13. Per "attività di piercing", si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
 14. Le attività di tatuaggio e piercing, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui alla L.R. 30/01/2023 n. 2 e disposizioni di attuazione della citata L.R..

ART.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono:
 - a. legge 17 agosto 2005 n. 174;
 - b. Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la legge 174/2005;
 - c. Decreto Legge 31 gennaio 2007 n.7 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n.40;
 - d. Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.38, (Attuazione direttiva servizi) –Art.13- Acconciatori Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno;
2. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono:
 - a. Legge 4 gennaio 1990 n.1;
 - b. L.R. 9 dicembre 1992 n. 54;
 - c. D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con la L. 2 aprile 2007 n.40;
 - d. Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12/05/2011, n. 110, modificato dal D.M. 15 ottobre 2015, n 206 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista*";
 - e. L.R. 23 aprile 2013 n.5 (recante modifiche della L.R. 14 gennaio 2009 n.1 – Testo Unico in materia di Artigianato; L.R. 9 dicembre 1992 n.54 – Norme di Attuazione della L. 4 gennaio 1990 n.1).

ART.4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di acconciatore od estetista deve essere esercitata in forma di impresa costituita nelle forme previste dalla legge e cioè sia in forma individuale, sia in forma societaria.
2. In ogni singola unità locale deve essere presente almeno un soggetto, titolare o direttore tecnico, in possesso di specifica qualificazione professionale, la cui presenza deve essere garantita nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio.

4. Tali attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente, su richiesta di quest'ultimo. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di attività regolarmente autorizzata, o da loro dipendente incaricato, purché si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio quali ad esempio problemi di salute, eventi familiari straordinari (matrimonio, funerali, prime comunioni ecc.) documentabili con autocertificazione.
5. Previa presentazione dalla prescritta SCIA e della comprovata disponibilità dei locali, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa, dislocate in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA., presso profumerie, erboristerie, farmacie e parafarmacie e simili, nel rispetto del presente nonché delle specifiche normative di settore, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti e devono svolgersi in locale dedicato e separato da altre eventuali attività.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art.8 del presente Regolamento, le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente, a condizione che:
 - a. l'interessato presenti preventivamente la SCIA al Comune;
 - b. i locali siano adibiti esclusivamente a tale attività, dispongano di servizio igienico dedicato, non siano direttamente comunicanti con quelli adibiti a civile abitazione, e siano da questi separati da porta con serratura chiudibile;
 - c. l'esercente stesso consenta i controlli da parte dell'Autorità competente.
7. È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi, a titolo didattico o altro, senza preventiva presentazione della SCIA, di cui all' art 5, e a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivo sotto alcuna forma, neppure come rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Tali prescrizioni non si applicano per quelle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
8. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, dopo l'erogazione del trattamento possono cedere ai fruitori del servizio prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori per la prosecuzione del trattamento effettuato, in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni.
9. Le imprese che intendono cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, non rientranti nella previsione del comma precedente, sono soggette alla normativa sul commercio D.L.gs 114/98.

ART.5. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui all'Art.1 è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività, sinteticamente definita SCIA, da presentarsi al Comune Tramite SUAP. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati a SCIA da presentare tramite SUAP ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n.40. Tale segnalazione è valida per i locali in essa indicati.
2. Con la SCIA l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti:
 - a. requisito professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:

in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico dipendente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;

in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, come socio o dipendente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;

- b. Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività come prescritto dall'Art.8;
 - c. Disponibilità dei locali;
 - d. Rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso;
 - e. Possesso della qualificazione professionale in capo al responsabile tecnico dell'unità locale oggetto della SCIA.
3. Per ogni sede dell'impresa esercente dell'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Il soggetto preposto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica, deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla SCIA e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia o altra causa di forza maggiore, il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.
5. Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Settore Amministrativo: la comunicazione di recesso dall'incarico da parte del responsabile tecnico deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'attività. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio sino alla nomina del nuovo responsabile pena l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 11 e 14 del presente regolamento.
6. Il subingresso, il trasferimento di sede e ogni modificazione concernente le attività soggette al presente regolamento (variazione ragione sociale, ampliamento del locale, ecc.) sono soggetti alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art 19 della legge 241/90, contenente anche l'attestazione di assenza di debiti fiscali in relazione al mancato pagamento dei tributi locali da parte della ditta cedente dell'esercizio (L. 58/2019, conversione del D.L. n.34/2019, Art. 15-ter).
7. Le SCIA devono essere trasmesse per via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune utilizzando l'apposito modulo.
8. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui al comma 2, nonché della relativa asseverazione, l'attività può essere iniziata dalla data della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA al SUAP del Comune.
9. Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività, segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
10. Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitarie verrà inviata, compresa la planimetria dei locali, all' A.S.L. competente per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.
11. In caso di subingresso, per atto tra vivi, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di cessione aziendale.
12. Il SUAP o l'ufficio comunale preposto, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione.
13. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

ART.6. FORME DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Una stessa società avente i requisiti di cui la legge 8 agosto 1985 n. 443 (TU artigianato) può presentare SCIA in numero non superiore al numero dei soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.

2. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali purché venga accertato che le diverse sedi hanno orari diversi di attività compatibili con l'orario di lavoro del responsabile tecnico.
3. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dalla stessa impresa negli stessi locali, nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento (igienico sanitari, responsabile tecnico, ecc.).
4. Lo svolgimento congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nello stesso esercizio può avere luogo previa presentazione di specifica SCIA, a condizione che siano presenti uno o più direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali validi per esercitare l'attività di acconciatore e/o di estetista. Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, l'impresa dovrà regolarizzare immediatamente la situazione o sospendere l'attività dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale.
5. In caso di cessione di ramo d'azienda a soggetto terzo, è richiesta la presentazione di specifica SCIA di subingresso ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e in questo caso i locali dovranno essere fisicamente separati.
6. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la sua voltura è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. In assenza di una delle qualificazioni professionali prescritte, è ammessa la sospensione di tale attività per un anno al fine di regolarizzare la posizione ed ottenere la conseguente voltura, durante tale periodo è interdetto lo svolgimento dell'attività non coperta da un responsabile tecnico qualificato.
7. Scaduto il termine di cui al comma precedente senza aver dimostrato il requisito e senza aver provveduto a segnalare la voltura, l'attività per cui non si sono dimostrati i requisiti prescritti, si intende decaduta.

ART.7. DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio, possono concedere in uso a terzi, solo se in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una postazione di lavoro della propria attività e le attrezzature fisse funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affido di "poltrona/cabina" è soggetto alla comunicazione al SUAP del Comune a cura dell'affidatario.
2. La fonte normativa che disciplina l'attività di affido di poltrona è la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione prot. n. 0016361 del 31 gennaio 2014: «COMMERCIO E SERVIZI», e nota Regione Piemonte - Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Artigianato - protocollo n. 57291/A1902A del 19/06/2018 "Attività di estetista e di parrucchiere - Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell'acconciatura e dell'estetica - Ammissibilità - L 4/01/1990, n.1 - L 17/08/2005, n.174".
3. I soggetti dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio della tipologia di attività che l'impresa ospitante esercita.
4. Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a. Durata non inferiore a mesi 6;
 - b. La puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno più essere utilizzate dal titolare dell'esercizio ospitante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - c. La tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);

- d. Le responsabilità assunte dalle singole parti, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
5. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori, garantendo in questo caso la presenza.
6. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature fisse nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
7. L'affidatario deve utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro non fisse di diretta proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.
8. La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo di "affido di poltrone/cabina":
- a. Una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - b. Due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - c. Tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti
9. Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda, unitamente alla comunicazione congiunta presentata al Comune per l'attivazione del rapporto di affido. All'interno dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal titolare che dall'affidatario.
10. All'atto della stipulazione del contratto il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto. Nel contratto deve essere altresì indicato il rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
11. È fatto obbligo sia per il titolare dell'attività che per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.
12. Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.
13. Alla comunicazione congiunta deve essere allegata copia del contratto sottoscritto con scrittura privata o con atto pubblico registrati all'Agenzia delle Entrate nonché tutta la documentazione prevista dalla modulistica presente al SUAP.

ART.8. IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, non preesistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a - l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, ad eccezioni dei locali accessori (wc, deposito, spogliatoi, ecc.), non devono essere inferiori a m. 2,70;

b - la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; Qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie sia adeguata, l'aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di climatizzazione conforme alla Norma Tecnica UNI 10339/95. Detta integrazione dovrà essere motivata da esigenze tecniche di lavorazione o da necessità strutturali adeguatamente documentate da relazione tecnica da allegare alla SCIA di inizio attività;

Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere ad un'ideale illuminazione artificiale nel rispetto delle norme di buona tecnica;

c - in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;

d - per i locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quelli situati nel centro storico, in deroga a quanto disposto alle precedenti lettere a e b, le altezze minime e le superfici aero-illuminanti possono essere ridotte qualora vengano adottate misure compensative. Per misure compensative si intendono a titolo esemplificativo la previsione di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria alla Norma Tecnica UNI 10339/95. La deroga è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purché la SCIA di inizio attività contenga una relazione di un tecnico professionista che attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Per i locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quelli situati nel centro storico sono ammessi anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio dell'ASL competente. I servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- pareti ricoperte di piastrelle in ceramica fino a m. 1,50;
- presenza di almeno un lavandino e di tazza wc;
- idonea superficie finestrata (min. 0,50 m²) per il ricambio naturale dell'aria o in alternativa sistema di ricambio forzato dell'aria con un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica intermittente a comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione e collegato all'interruttore di illuminazione;
- ai lati del lavabo dovranno essere presenti distributore di sapone liquido e asciugamani monouso.
- Il servizio igienico deve essere dotato, se comunicante con i locali adibiti all'attività e/o sala attesa, di locale antibagno con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici, ventilazione, idrico-sanitari e termici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa e certificati ai sensi del DM 22 Gennaio 2008, n. 37.

4) Per utilizzare locali interrati/seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e una idonea superficie aero-illuminante) ad esclusione dei locali di servizio (magazzini, spogliatoi, wc, ecc.), in presenza di lavoratori dipendenti, deve essere preventivamente acquisita, presso l'organo di vigilanza dell'ASL, deroga prevista dall'art. 65 del D.Lgs n. 81/2008. Per i nuovi locali realizzati dalla data del presente regolamento devono comunque essere rispettate le caratteristiche strutturali previste dalle linee guida inerenti alla costruzione e/o adattamento di edifici adibiti ad attività

lavorativa, approvate con D.G.R. 16/01/2006, n. 30-1995. Per i locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quelli situati nel centro storico, i locali interrati o seminterrati dovranno avere caratteristiche di difesa dall'umidità idonei ossia devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità (intercapedine, vespai, strati impermeabili, ecc.).

5) Nei locali ad uso dell'esercizio i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di m. 1,80 devono essere rivestite con idonei materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, con esclusione delle tappezzerie in carta.

6) Nelle cabine di estetica dovranno essere presenti idonei lavandini per il lavaggio delle mani;

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

10) Deve essere presente nell'esercizio un mezzo di comunicazione in caso di urgente soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza), nonché un armadietto contenente materiale per il primo soccorso i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato 1 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 e, s.m.i..

11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro decoroso e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e detersivi, devono essere idoneamente disinfettati;
- g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sanificazione;
- h) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- i) la preparazione e la miscelazione di prodotti che comportano la diffusione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata tramite una cappa aspirante da banco con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec.;
- j) gli strumenti riutilizzati dopo abbondante lavaggio con acqua e detersivi, devono essere sterilizzati con metodi fisici o chimici;
- k) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

11) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà all'ASL competente per territorio casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

12) L'idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere autocertificata oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

13) il personale di vigilanza dell'ASL competente potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto 8 della L.R. 26.3.1990, N.13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti civili e pertanto classificabili nella classe del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui l'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera):

a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti: metri quadri 14.

Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

ART.9. INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART.10. SOSPENSIONI TEMPORANEE

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari da parte degli organi preposti, l'attività può venire sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa.
2. In caso di sospensione di attività per periodi superiori a 60 giorni, è possibile richiedere proroga per massimo di 1 anno che deve essere rilasciata dal competente Dirigente.

ART.11. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

3. Il Comune ordina la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a. Perdita, da parte del titolare, dei requisiti previsti dall'Art.5, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
- b. Mancanza dei requisiti igienico sanitari, decorso inutilmente il termine assegnato per la conformazione alle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi sanitari o dal Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- c. Sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni;

- d. Il mancato pagamento dei tributi locali da parte della ditta intestataria dell'esercizio (L. 58/2019, conversione del D.L. n.34/2019, Art. 15-ter);
4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare tramite SUAP apposita comunicazione all'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione stessa.

ART.12. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE

1. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA di apertura, le tariffe delle prestazioni professionali praticate, la tabella degli orari di apertura che dovrà essere visibile dall'esterno anche in orario di chiusura e qualunque altro atto o avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART.13. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, dell'orario di apertura settimanale.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 7.00, chiusura serale non oltre le ore 22.00.
3. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio (acconciatore con estetista o acconciatore/estetista con esercizio di vendita D.L.gs 114/98) o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle attività di acconciatore e o estetista, possono adottare l'orario della attività principale, determinata sulla base della suddivisione spaziale dei locali (esercizio con maggiore superficie di vendita o di attività) ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
4. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura.
5. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti dell'orario prescelto esclusivamente a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso e comunque non oltre le ore 22,00.

ART.14. VIGILANZA E SANZIONI

3. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria dell'ASL e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli in forma di accesso sui locali delle imprese e dai provvedimenti di essa attuativi.
4. L'esercizio dell'attività di estetista effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 con una sanzione da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.
5. L'esercizio dell'attività di acconciatore effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.
6. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28 ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi entro il termine stabilito di 30 giorni.

7. Se al termine del periodo previsto dal presente regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 54/1992.
9. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali è inflitta, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi entro il termine stabilito di 30 giorni.
10. Se al termine del periodo previsto dal presente regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
11. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio ai sensi dell'articolo 13 c.6 della Legge Regionale 38/2009.
12. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento, secondo il disposto dell' Art. 7-bis (Sanzioni amministrative) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata nel minimo in Euro 50,00 e nel massimo in Euro 500,00, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto è il Sindaco nella persona del funzionario responsabile del settore commercio/attività produttive, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
13. In caso di particolare gravità o di ripetizione della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La ripetizione della violazione si ha quando lo stesso illecito sia stato accertato e contestato al trasgressore od all'obbligato in solido, anche se non sia stata emanata l'ordinanza di ingiunzione o sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. E' considerata particolarmente grave la mancata presenza del responsabile tecnico nell'esercizio. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate altre violazioni ritenute particolarmente gravi.

ART.15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto.

ART.16. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore allorché sia divenuto esecutivo, a norma dell'art.134 del D.lgs.18/08/2000 n.267.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con deliberazione consiglio comunale n° 71 del 27 Luglio 1995 e s.m.i.
3. Il presente regolamento sarà trasmesso per l'omologazione, secondo la procedura prevista dalla lettera circolare della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica - prot. 9735/27.002 del 06/06/2001 in considerazione di quanto previsto dall'art. 109 della L.R. 26/04/2000, n. 44 e, s.m.i. con la quale sono state trasferite alle ASL le funzioni amministrative di cui agli artt. 228, 338 e 345 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e, s.m.i..

